

## I DIPLOMI MILITARI E LA POLITICA DI INTEGRAZIONE DELL'IMPERATORE CLAUDIO

Quasi certamente fu l'imperatore Claudio a dare forma stabile e pressoché definitiva alle concessioni di privilegi ai veterani che, esaurito il tempo del loro servizio, avevano ricevuto il congedo per aver assolto con onore (*missio honesta*) il proprio compito<sup>1</sup>. Il testo della concessione dei privilegi, messo per iscritto e archiviato tra i documenti ufficiali dello stato, rimaneva in copia ai beneficiari iscritto sopra una tavoletta di bronzo. È noto che tali documenti, chiamati con termine moderno 'diplomi militari', sono numerosi – il numero totale di quelli rinvenuti finora è superiore a 400<sup>2</sup> – e i destinatari di essi finora conosciuti sono soltanto veterani delle truppe ausiliarie ed *ex-classarii*, e dal tempo di Vespasiano anche veterani delle truppe pretoriane e *urbaniciani*, cioè soldati che avevano militato in corpi di stanza nell'Urbe. Gli unici beneficiari veterani di legione conosciuti sono quelli della I e della II legione, entrambe denominate *Adiutrix*, che però erano stati arruolati fra i *classarii* fra il 68 e il 69, e quelli della legione X *Fretensis*, anch'essi provenienti dalla flotta, al tempo di Domiziano<sup>3</sup>. Il problema dell'assenza dei legionari dal novero dei beneficiari, di non facile soluzione, sarà ripreso più avanti.

Non sarà inutile ricordare che allo stato attuale delle nostre conoscenze la documentazione è collocabile cronologicamente fra l'11 di-

---

<sup>1</sup> SHERWIN WHITE, *Citizenship*, pp. 247-249; BEHREND, *Rechtsregelungen*, pp. 133 sgg.; MAXFIELD, *Reward*, p. 37, con riferimenti all'attribuzione a Vespasiano; VITTINGHOFF, *Militärdiplome*, pp. 535 sg.; WOLFF, *Entwicklung*, p. 56.

<sup>2</sup> I diplomi militari sono pubblicati, a cura di H. NESSELHAUF, nel vol. XVI del *CIL* (1936) e nel *Supplemento* (1955). M. M. ROXAN ha curato periodici aggiornamenti (*Roman Military Diplomas*) ai volumi del *CIL*: I, 1978 (1954-1977); II, 1985 (1978-1984); III, 1994 (1985-1993). Considerando i diplomi pubblicati in *CIL* XVI (157) e nel *Supplemento* (32), in *RMD* I, II, III (201), quelli dei quali è data solo notizia in *RMD* III (38) e il diploma rinvenuto recentemente a Slavon-ski Brod (ved. *infra*), il totale è di 429, ma molti altri diplomi sono stati pubblicati negli ultimi anni in riviste specializzate. Ai diplomi militari come fonte storica è stata dedicata recentemente un'importante raccolta di studi (*Heer*: ved. Abbreviazioni), nella quale sono considerati quasi tutti gli aspetti connessi con i diplomi militari.

<sup>3</sup> A questi sono da aggiungere i veterani della legione XXII Deiotariana (P. Mich. 432). Ved. NESSELHAUF, *CIL*, pp. 147 sg.; E. RITTERLING, s.v. *Legio*, in *R.E.* XII (1925), cc. 1791 sgg.; A. PASSERINI, s.v. *Legio*, in *Diz.Epigr.*, IV, pp. 555-558, 613; ALFÖLDY, *Truppenkommandeure*, pp. 412-414; FORNI, *Diplomi militari*, pp. 294 sgg.; ISAAC, *Diplomata*, p. 263; MIRKOVIC, *Entwicklung*, pp. 170 sg. e nota 10, 174; VITTINGHOFF, *Militärdiplome*, pp. 541, 543. Y. LE BOHEC, *L'esercito romano*, trad. ital., Roma 1992, pp. 296 sg.

cembre 52 d.C. (giorno di pubblicazione del più antico ‘diploma’ sicuramente datato; ma un altro, sempre dell’età di Claudio, è anteriore al 50) e il 7 gennaio 306, e che i privilegi concessi ai veterani, ricordati nei diplomi, sono la concessione della cittadinanza romana a chi ancora ne era sprovvisto – ausiliari e *classarii* – e del *conubium*, il diritto di contrarre con donne di origine peregrina un matrimonio riconosciuto pienamente valido presso qualsiasi tribunale romano, alla stregua di un matrimonio contratto fra *cives*, ai fini del diritto testamentario e dei diritti della paternità: il *conubium*, cioè, garantiva il riconoscimento della legittimità della propria discendenza di fronte alla legge romana<sup>4</sup>.

È opportuno anche precisare che i diplomi militari sono oggetto senza essere l’oggetto del nostro discorso; del quale finalità (e limite) consistono nella ricerca di ragioni, disegni e speranze che spinsero l’imperatore Claudio ad istituzionalizzare le concessioni ai veterani (al momento del congedo o, in alcuni casi, ancora in servizio)<sup>5</sup>. Egli segnò in tale maniera decisiva il costume romano nella concessione della cittadinanza fino all’età di Costantino, affidando ai veterani che si erano congedati con onore il compito di diffonderla e di integrare nell’impero, attraverso la loro capillare e sempre più consistente presenza di cittadini romani, le province fino allora occupate militarmente. Al nostro intento riusciranno utili anche i precedenti più significativi delle concessioni ai veterani, rinvenibili nella prassi romana in politica estera e nella strategia di romanizzazione perseguita dal Senato romano in età repubblicana.

<sup>4</sup> SHERWIN WHITE, *Citizenship*, pp. 33 sgg., 108 sgg., 268 e *passim*. F. DE VISSCHER, *Conubium et civitas*, in AHDO & RIDA 1, 1952, pp. 401-422; E. VOLTERRA, *La nozione giuridica del conubium*, in *Studi in memoria di E. Albertario*, II, Milano 1953, p. 367 e nota 58; Id., s.v. *Conubium*, in NNDI, 4, 1964, pp. 786 sgg.; Id., s.v. *Matrimonio (diritto romano)*, *ibid.*, 10, 1964, pp. 330 sgg.; Id., s.v. *Matrimonio (diritto romano)*, ED, 25, 1975, pp. 733-735; N.D. FUSTEL DE COULANGES, *La cité antique*, Paris 1923<sup>28</sup>, pp. 230 sgg., 238, 429; G. LURASCHI, *Foedus Ius Latii Civitas*, Padova 1979, pp. 238 sgg.; NESSELHAUF, *CIL*, pp. 147 sgg.; MIRKOVIC, *Entwicklung*, pp. 167 sgg. In generale S. LINK, *Konzepte der Privilegierung römischer Veteranen*, Stuttgart 1989, pp. 7-65.

<sup>5</sup> NESSELHAUF, *CIL*, p. 159. G. ALFÖLDY, *Zur Beurteilung der Militärdiplome der Auxiliarsoldaten*, in *Historia* 17, 1968, pp. 215-227, divide i diplomi emanati fino al 110 in tre tipi: il I relativo soltanto a militari ancora in servizio; il II relativo a veterani e a militari ancora in servizio; il III solo a veterani. J.C. MANN, *The Development of Auxiliary and Fleet Diplomas*, in *Epigraphische Studien* Bd. 9, Bonn 1972, pp. 233-241, precisa la collocazione tipologica dei diplomi rilasciati ad ausiliari e marinai della flotta, e dei c.d. diplomi ‘legionari’ rilasciati nel 68 e nel 70 (ved. *supra*). Inoltre, DUSANIC, *Diplomata*, pp. 208 sgg.; MAXFIELD, *Reward*, pp. 38 sgg.

1. *Contenuto, precedenti, beneficiari dei diplomi militari*

Veniamo al contenuto dei diplomi risalenti all'età di Claudio. Il testo del primo dei tre finora conosciuti (CIL XVI 1)<sup>6</sup> è il seguente: *Ti. Claudius Caesar Augustus Germanicus, pontifex maxim(us), trib(uni)cia) potestate XII, imper(ator) XXVII, pater patriae, censor, co(n)s(ul) V trierarchis et remigibus qui militaverunt in classe quae est Miseni sub Ti. Iulio Augusti lib(erto) Optato et sunt dimissi honesta missione quorum nomina subscripta sunt ipsis liberis posterisque eorum civitatem dedit et conubium cum uxoribus quas tunc habuissent cum est civitas iis data aut siqui caelibes essent cum iis quas postea duxissent dum taxat singuli singulas. A(n)te d(iem) III idus Decembres, Fausto Cornelio Sulla Felice, L. Salvidieno Rufo Salviano co(n)s(ulibus) (11 dicembre 52). Gregali Spartico Diuzeni f(ilio) Di < p > scurto, Besso. Descriptum et recognitum ex tabula aenea quae fixa est Romae in Capitolio aedis Fidei populi Romani parte dexteriore; nella seconda tabula sono aggiunti i nomi dei sette testimoni, sei Dyrrachini ed un Thessalonicensis<sup>7</sup>.*

Il secondo e il terzo diploma di età claudiana contengono concessioni a due *equites*. Del secondo sono sicuri giorno e mese, 13 febbraio, incerto l'anno (*ante* 50): potrebbe trattarsi addirittura di un anno tra il 44 ed il 46/47 sulla base di congetture legate al *dies constitutio-nis*, cioè il giorno nel quale venne emanato il provvedimento, appunto una *constitutio* imperiale; il 13 febbraio era probabilmente il *dies natalis* di Britannico, il figlio di Claudio che verrà posposto nella successione a Domizio (Nerone), adottato da Claudio nel 50 (Tac. *Ann.* XII 26)<sup>8</sup>. La data del terzo diploma è quella del 18 giugno 54<sup>9</sup>.

È stato osservato che la concessione della *civitas* ai soldati da parte dei generali romani ha la forma di *lex data*<sup>10</sup> – nei diplomi compare stabilmente l'espressione *civitatem dare* – ma che essa, in realtà, pur avendo forza di legge, rientrava fra le competenze del generale e veniva concessa *decreto imperatoris*<sup>11</sup>, sebbene in materia di cittadinanza

<sup>6</sup> = III p. 844, cfr. pp. 1058, 1957 = X 769 = ILS 1986. Gli altri due sono XVI 2 = III p. 2328<sup>64</sup>; XVI 3

<sup>7</sup> FORNI, *Diplomi militari*, pp. 294 sg. Sull'ipotesi che questo diploma fosse stato redatto dopo la morte di Claudio: NESSELHAUF, *CIL*, p. 148.

<sup>8</sup> DUSANIC, *Diplomata*, p. 232 e n. 198; ID., *The Issue of military Diplomata under Claudius and Nero*, in ZPE 47, 1982, p. 168 («... it opens the series of standard diplomata introduced by Claudius»).

<sup>9</sup> Su CIL XVI 1-3 e relativa cronologia: DUSANIC, *Diplomata*, pp. 192 nota 9, 231 sg.; ID., *The Issue of military Diplomata*, cit., pp. 149 sgg., soprattutto 161-171.

<sup>10</sup> NESSELHAUF, *CIL* III, p. 902; LE BOHEC, *L'esercito romano*, cit., p. 296.

<sup>11</sup> Cfr. Cic. *pro Balbo* 5, 11. NESSELHAUF, *CIL*, p. 147, che riprende una precisazione del MOMMSEN, *Staatsrecht*, I<sup>3</sup>, p. 256 nota 4; BEHREND, *Rechtsregelungen*, pp. 130 sgg.

la competenza spettasse al popolo<sup>12</sup>; la concessione della *civitas* da parte di Claudio richiama in maniera esplicita il diritto riconosciuto ai comandanti, magistrati e promagistrati *cum imperio*, divenuto quasi prassi nel corso del I secolo a.C., di concedere la cittadinanza a singoli individui o a gruppi di soldati valorosi in premio del loro coraggio – quindi *ex virtute* – al momento del congedo<sup>13</sup>. Il primo a disporre di questo diritto a propria discrezione era stato Mario, al quale la legge Appuleia coloniarica del 100 attribuiva la facoltà di concedere la cittadinanza a tre (o trecento) coloni (Cic. *Pro Balbo* 21, 48)<sup>14</sup> per ogni nuova fondazione. In realtà Mario si avvaleva ampiamente di questa facoltà senza che le colonie fossero state dedotte.

La facoltà di *dare leges* dei magistrati di età repubblicana era fondata sull'*imperium* e di essa si avvalevano anche i *IIIviri coloniae deducendae*, che dovevano fornire un 'corpus' di leggi ai coloni<sup>15</sup>. In defi-

<sup>12</sup> Una puntuale riflessione sulla *donatio civitatis* è quella di G. LURASCHI, *La questione della cittadinanza nell'ultimo secolo della Repubblica*, in *Res publica e Princeps* (Atti del Convegno internazionale di diritto romano, Copanello 25-27 maggio 1994), Napoli 1996, pp. 35-99 (per la questione della competenza popolare in materia di *civitas*: p. 54 e nota 89, con bibliografia risalente, fra cui soprattutto LURASCHI, *Sulle 'leges de civitate' (Julia, Calpurnia, Plautia Papiria)*, in *SDHI* 44, 1978, pp. 327 sg. e nota 22).

<sup>13</sup> SHERWIN WHITE, *Citizenship*, pp. 245 sg.; MAXFIELD, *Reward*, p. 37; WOLFF, *Entwicklung*, pp. 44 sgg. Tra gli esempi più noti vi sono la concessione della cittadinanza al poeta Ennio (Cic. *Brut.* 20, 79; con la precisazione di LURASCHI, *Sulle 'leges de civitate'*, cit., p. 53 n. 85), la concessione della cittadinanza ai cavalieri della *turma Salluitana* al termine della guerra Sociale (*CIL* I<sup>2</sup> 709, cfr. fasc. IV pp. 936-938), le concessioni di Pompeo in Spagna ratificate dalla legge *Gellia Cornelia* del 72, la concessione della cittadinanza ai legionari della *V Alaudae* coscritta da Cesare nel 41 (PASSERINI, s.v. *Legio*, in *Diz.Epigr.*, IV, pp. 552, 556; L. KEPPIE, *Colonisation and Veteran Settlement in Italy (47-14 B.C.)*, London 1983, *passim*), l'autorizzazione ai triumviri a concedere cittadinanza ed immunità per la legge *Munatia Aemilia* (42 a.C.; WOLFF, *Entwicklung*, pp. 68 sgg., 90 sgg. e *passim*), il decreto per Antipatro (Ios. *bell.Jud.* I 9, 5, 194; *antiq.* XIV 8, 3, 137; WOLFF, *Entwicklung*, pp. 67 sg. e note 72, 73) e l'editto di Ottaviano sui privilegi ai veterani (WILCKEN, *Chrestomatie*, nr. 462 = RICCOBONO, *Leges*<sup>2</sup>, pp. 315 sgg., nr. 56 = EHRENBERG-JONES, *Documents*<sup>2</sup>, nr. 302; WOLFF, *Entwicklung*, pp. 68 sg. e nota 75, 76 sgg., 93 sgg. e *passim*), entrambi questi ultimi per la legge *Munatia Aemilia* che contemplava tutti i veterani. Ved. inoltre *infra*, nota 39.

<sup>14</sup> *De vir.ill.* 73; Cic. *pro Balbo* 21, 48. Sulla *lex Appuleia* ved. LURASCHI, *La questione della cittadinanza nell'ultimo secolo della Repubblica*, cit., p. 53.

<sup>15</sup> La testimonianza più recente viene da un'iscrizione di Aquileia, scoperta da poco, nella quale è menzionato uno dei *IIIviri col.ded.* incaricati, nel 169 a.C., di dedurre ad Aquileia un supplemento di coloni: *T. Annius T.f. tri(um)vir ... leges(que) composivit deditque...* Su questo nuovo documento ved. F. MASELLI SCOTTI – C. ZACCARIA, *Novità epigrafiche dal foro di Aquileia. A proposito della base di T. Annius T.F. Tri.Vir.*, in *Epigrafia romana in area adriatica* (Actes de la IX<sup>e</sup> Rencontre Franco-Italienne sur l'épigraphie du monde romain, Macerata, 10-11 novembre 1995), a c. di G. PACI, Macerata 1998, pp. 113-159. Per *dare leges* e assolvere gli altri compiti connessi con la loro magistratura i *IIIviri col.ded.* dovevano essere investiti dell'*imperium*. Del resto, la deduzione di una colonia era considerata e aveva luogo come una spedizione militare vera e propria (da ultimo ZACCARIA, *Novità epigrafiche dal foro di Aquileia*, cit. sopra, pp. 135 sg. e nota 77, con bibliografia recente). Tutto ciò trova conferma in Liv. XXXIV 53, 2: *His deducendis triumviri creati quibus in triennium imperium esset...*; Tac. *Hist.* I 65, 2: *coloniam Romanam et partem exercitus...*, e Cic. *de lege agr.* I 9; II 29 e 34. (Ringrazio il prof. F. Cassola delle sue utilissime osservazioni.)

nitiva, nella piena continuità con la prassi che si era instaurata nell'ultimo secolo della repubblica, Claudio concesse la cittadinanza ai soldati che l'avevano meritata, affidando loro implicitamente il compito di diffonderla. Se per sanare complesse questioni *de civitate*, come quella ben nota sorta per l'abuso di Anauni, Sinduni e Tulliassi (*ILS* 206), a Claudio non rimase che il ricorso alla propria *auctoritas* (l. 29-30: *p a t i o r e o s i n e o i u r e , i n q u o e s s e s e e x i s t i m a v e r u n t , p e r m a n e r e b e n e f i c i o m e o . . .*), egli non andò oltre le competenze delle antiche magistrature repubblicane per concedere la *civitas* ai veterani. La concessione del *conubium* era invece prerogativa censoria: e la censura di Claudio è richiamata nella titolatura (*ensor*) al principio della *constitutio* dell'11 dicembre 52.

Circa la provenienza dei beneficiari, i primi diplomi riguardano veterani *classarii* di stanza a Miseno (ma, probabilmente, tra i destinatari dei diplomi vi furono anche i marinai della flotta di stanza a Ravenna) ed ausiliari di provenienza assai varia. Il *gregalis*<sup>16</sup> beneficiario del primo diploma proviene dal paese dei *Bessi*<sup>17</sup>, in Tracia, divenuta provincia romana sotto Claudio, nel 46, alla morte di Remetalce III<sup>18</sup>. Gli altri due sono *equites* e provengono dalla Pannonia (*Cornacum*) e dalla Tracia. A partire dal tempo di Vespasiano la concessione del *conubium* fu estesa a pretoriani e *urbaniciani* (della cittadinanza questi erano già in possesso) probabilmente come premio o privilegio<sup>19</sup>. Il *conubium* doveva essere sentito come esigenza prioritaria da coloro che provenendo o avendo prestato servizio lontano da Roma si erano uniti a donne di origine peregrina: una legge, *Minicia* o *Minucia*, assai restrittiva in materia, votata secondo l'opinione corrente prima del 90 a.C. ma secondo un'opinione espressa di recente circa un trentennio più tardi (65 o 62 a.C.), mai abrogata, stabiliva in sintesi che *non interveniente conubio natum deterioris parentis condicionem sequi*<sup>20</sup>, con pesanti conseguenze sulle unioni familiari di non pari condizione giuridica. (In altre occasioni, come la concessione dell'*amicitia p.R.* a soldati valorosi, venivano concessi *civitas*, *commercium* e immunità di vario genere, talvolta separatamente: in merito siamo informati da due documenti, il *S.C.*

<sup>16</sup> E. DE RUGGIERO, s.v. *Gregalis*, in *Diz.Epigr.*, III, pp. 592-593 (soldato delle milizie ausiliarie che serve nelle *alae* e nella flotta).

<sup>17</sup> I. v. BREDOW, s.v. *Bessi*, *Bessoi*, in *Der Neue Pauly*, II, cc. 586 sg.; NESSELHAUF, *CIL*, comm. a XVI 1, p. 1.

<sup>18</sup> H. VOLKMANN, s.v. *Rhoimetalkes* 3, in *Der Kleine Pauly*, IV, c. 1423.

<sup>19</sup> Secondo M.M. ROXAN, *The Distribution of Roman Military Diplomas*, in *Epigraphische Studien* 12, Bonn 1981, p. 273, i soli pretoriani a ricevere il diploma erano quelli che ne avevano bisogno o ne facevano richiesta con l'intenzione di trasferirsi in regioni dove avrebbero incontrato, con molta probabilità, donne di origine peregrina. Cfr. DUSANIC, *The Issue of military Diplomata*, p. 149 nota 2.

<sup>20</sup> LURASCHI, *La questione della cittadinanza nell'ultimo secolo della Repubblica*, cit., p. 82.

de Asclepiade del 78 a.C.<sup>21</sup> e le epistole di Ottaviano a Seleuco di Rhosos<sup>22</sup>). È probabile che ai veterani legionari, già cittadini romani, non fosse concesso il *conubium* per scoraggiarne la permanenza in provincia, solitamente nel luogo dove avevano prestato servizio, e per contro incoraggiarne il ritorno nel luogo di origine<sup>23</sup>.

## 2. La concessione del *conubium*

Il *conubium*, come s'è detto, legittimava il matrimonio con donne peregrine e la propria discendenza di fronte alla legge romana. Fino al tempo di Claudio, probabilmente a partire da Augusto, al quale si fa risalire il divieto<sup>24</sup>, era proibito per legge di contrarre matrimonio a coloro che prestavano servizio militare. Secondo una notizia riportata da Cassio Dione l'imperatore Claudio τοῖς τε στρατευομένοις, ἐπειδὴ γυναικας οὐκ ἐδύναντο ἔκ γε τῶν νόμων ἔχειν, τὰ τῶν γεγαμηκότων δικαιώματα ἔδωκε (LX 24, 3)<sup>25</sup>. Il passo è certamente da mettere in stretto collegamento con la concessione del *conubium*<sup>26</sup>, anche se l'espressione τὰ τῶν γεγαμηκότων δικαιώματα di per sé non è 'sinonimo' di *conubium*. Semmai la concessione di esso da parte di Claudio faceva seguito alla nuova situazione creatasi nel corso del servizio militare per molti soldati, ai quali era stato concesso *implicitamente* –

<sup>21</sup> CIL I<sup>2</sup> 588 = IG XIV 951 = IGR I 118 = BRUNS-GRADENWITZ, *Fontes*<sup>7</sup>, pp. 176 sgg., nr. 41 = RICCOBONO, *Leges*<sup>2</sup>, pp. 255 sgg., nr. 35. Nel 1939 sono venuti in luce tre nuovi frammenti: cfr. AE 1948, 64; A. DEGRASSI, *Epigrafia romana – I. Roma (1937-46)*, Doxa 2, 1949, pp. 61 sg. = *Scritti vari di antichità*, I, pp. 331 sg.; successivamente DEGRASSI, *ILLRP* 513 = MORETTI, *IGUR* 1 = SHERK, *Roman Documents from the Greek East*, pp. 124 sgg., nr. 22 = CIL I<sup>2</sup> fasc. IV p. 913 sg. WOLFF, *Entwicklung*, pp. 56-68.

<sup>22</sup> RICCOBONO, *Leges*<sup>2</sup>, pp. 308 sgg., nr. 55 = *Inscr.Syr.* III 1, pp. 395 sgg., nr. 718 = EHRENBERG-JONES, *Documents*<sup>2</sup>, nr. 301 = SHERK, *Roman Documents from the Greek East*, pp. 294 sgg., nr. 58. Cfr. CIL XVI p. 145, nr. 11. WOLFF, *Entwicklung*, pp. 68 sgg.

<sup>23</sup> Per *Brixia* – che costituisce un caso significativo data la ricchezza di testimonianze epigrafiche – questo sembra provato, come appare da un confronto fra i destini dei numerosi legionari ivi attestati: dei circa cinquanta legionari noti almeno 30 ritornarono in patria, 9 morirono in servizio, due furono sepolti a Roma e 7 altrove lontano da casa. Si ha, invece, notizia del ritorno in patria di un solo pretoriano originario di Brescia dei 16 conosciuti: ved. G.L. GREGORI, *Brescia Romana. Ricerche di prosopografia e storia sociale. II. Analisi dei documenti*, Roma 2000, p. 182.

<sup>24</sup> BEHREND, *Rechtsregelungen*, pp. 150 sgg. Sul *conubium* ved. MIRKOVIC, *Entwicklung*, pp. 167 sgg. e *supra*, nota 4.

<sup>25</sup> MIRKOVIC, *Entwicklung*, p. 172; VITTINGHOFF, *Militärdiplome*, p. 538 e nota 18; per BIRLEY, *Before Diplomas*, p. 257, la concessione di Claudio riguardava militari ancora in servizio e la novità menzionata da Svet. *Claud. 22: quaedam circa caerimonias civilemque et militarem morem... aut etiam nova instituit*, può essere appunto la concessione di cui sopra. Per SHERWIN WHITE, *Citizenship*, p. 248, il provvedimento era rivolto tanto ai soldati ausiliari quanto ai legionari. Cfr. Tac. *Ann.* XIV 27; Tertull. *de exhort.cast.* 12.

<sup>26</sup> BIRLEY, *Before Diplomas*, p. 257, riafferma: «Dio's original text was concerned with the reform to which the issue of diplomas bears witness».

probabilmente aggirando la legge che proibiva il matrimonio ai militari in servizio – di esercitare i diritti connessi col matrimonio, fra i quali soprattutto la *patria potestas*.

Sotto il profilo giuridico, la situazione familiare dei soldati ancora privi di cittadinanza – ausiliari e soldati della flotta – veniva regolarizzata al momento del congedo mediante la concessione della cittadinanza e del *conubium*. Andava diversamente per i legionari che avessero contratto matrimonio con donne di origine peregrina, perché a loro il *conubium* non era concesso. In questo caso, se interpreto correttamente il passo di Cassio Dione, ai veterani legionari restavano i diritti degli uomini sposati, quindi prima di tutto la *patria potestas*, ma non ricevendo il *conubium* e non potendo comunicare in alcun modo il diritto di cittadinanza, il resto della famiglia rimaneva prevalentemente nella condizione peregrina.

La disparità di trattamento riservato ai legionari e agli ausiliari e soldati della flotta, all'apparenza penalizzante per i primi<sup>27</sup>, aveva in realtà uno scopo preciso e rispondeva al disegno di Claudio di affidare ai veterani in congedo di provenienza peregrina il compito di una rapida e capillare integrazione delle popolazioni d'origine o presso le quali avevano prestato servizio. Presso le une o presso le altre essi avrebbero goduto il prestigio che derivava dalla dignità di cittadini romani e da un passato speso al servizio dello stato romano. Ai legionari questo compito non spettava né a loro era consentito *civitatis Romanae honorem vulgare*, per ripetere un'espressione di Svetonio (*Aug.* 40, 3), con legami matrimoniali contratti con donne di origine peregrina<sup>28</sup>.

Invece, se l'espressione di Cassio Dione τὰ τῶν γεγαμηκότων δικαίωματα va intesa in senso lato e può essere considerata 'sinonimo' di *conubium* occorre distinguere.

Il divieto di contrarre matrimonio durante il periodo della ferma potrebbe essere stato limitato al matrimonio 'iuris Romani'<sup>29</sup>, che tuttavia riguardava solo i legionari in quanto *cives*. In tal caso, però, la concessione del *conubium* di cui parla Cassio Dione (e dal quale pote-

<sup>27</sup> Ved. in proposito le considerazioni di FORNI, *Diplomi militari*, pp. 297 sg. e nota 12. Si interroga sulla questione anche LE BOHEC, *L'esercito romano*, cit., pp. 296 sg. Sulle ricompense alla fine del servizio distribuite secondo la 'qualità' dei congedanti (ausiliari e *classarii*, legionari, pretoriani), ved. M. CORBIER, *L'"aerarium militare"*, in *Armées et fiscalité dans le monde antique* (Coll. CNRS 936, Paris 14-16 octobre 1976), Paris 1977, p. 208.

<sup>28</sup> BEHREND, *Rechtsregelungen*, p. 118, conclude: «Die Veteranen der Legion sollten römisch heiraten». Inoltre, il matrimonio di cittadini romani con donne di origine peregrina avrebbe avuto l'effetto di una pesante 'deromanizzazione' (p. 117). Sullo stato giuridico delle donne dei veterani ved. ora E. TODISCO, *I veterani in Italia in età imperiale*, Bari 1999, pp. 208 sg.

<sup>29</sup> Ipotesi avanzata da NESSELHAUF, *CIL* III 2, p. 908, ma successivamente lasciata cadere in *CIL* XVI: «cum matrimonium et iuris Romani et iuris peregrini militibus negatum fuerit» (p. 160, cfr. p. 155).

vano discendere τὰ τῶν γεγαμηκότων δικαιώματα) non li avrebbe riguardati poiché, stando ai diplomi, i cui destinatari sono soltanto veterani delle truppe ausiliarie e soldati della flotta, esso non rientrava fra i premi di congedo previsti per loro. Se, dunque, non di matrimonio 'iuris Romani' si trattava, il divieto di contrarlo per i legionari ancora in servizio potrebbe aver conservato la sua efficacia. È possibile, tuttavia, che Cassio Dione, peraltro buon conoscitore in materia di leggi, abbia assimilato tanto nel divieto, come effettivamente doveva essere, quanto nel superamento di esso, ma senza distinguere, cittadini e non-cittadini, ai quali ultimi soltanto veniva concesso il *conubium*, in virtù del quale essi avrebbero goduto τὰ τῶν γεγαμηκότων δικαιώματα, i diritti degli uomini sposati, essendo questi diritti impliciti nel matrimonio 'iuris Romani'. E tutto questo, inoltre, prima del congedo, durante il servizio (στρατευομένοις)<sup>30</sup>.

In ogni caso, la concessione del *conubium* superava implicitamente il divieto per i non-cittadini e rappresenta la sostanziale novità contenuta nei diplomi, e forse il motivo stesso della loro istituzione, poiché venivano riconosciuti i matrimoni con donne di origine peregrina contratti prima o durante il servizio ed eventualmente quelli che sarebbero stati conclusi in seguito (... *dedit et conubium cum uxoribus quas tunc habuissent cum est civitas iis data aut siqui caelibes essent cum iis quas postea duxissent*).

### 3. Dies constitutionis e continuità col passato

Un elemento di maggiore comprensione del comportamento tenuto da Claudio nei confronti delle istituzioni repubblicane, soprattutto della sua preoccupazione di sottolineare la continuità fra passato e presente, tra *libera res publica* e principato, e del suo rispetto della tradizione istituzionale romana, la qual cosa era il suo modo di interpretare il principato 'civile' ed esprimeva bene il suo attaccamento alle tradizioni, potrebbe aggiungersi se la data dell'11 dicembre 52 del I diploma fosse da mettere in relazione col primo giorno di esercizio della magistratura dei tribuni della plebe, i quali entravano in carica il 10 dicembre<sup>31</sup>. Già è stato messo in evidenza per altri *dies constitutionis* come la scelta non fosse casuale ma rivestisse un significato, ad esempio, dina-

<sup>30</sup> BIRLEY, *Before Diplomas*, p. 257.

<sup>31</sup> TH. MOMMSEN, *Droit Public*, II, pp. 272 sg.: *a.d. IV Idus Dec.*, cfr. Liv. 39, 52, 4; *Fast. Praen.*, sotto il 10 dicembre: *CIL I<sup>2</sup> p. 237 = II<sup>2</sup> XIII 2*, pp. 136 sg.; la data risalirebbe al 305 *a.U.c.* (decemvirato). Per DUSANIC, *The Issue of military Diplomata*, p. 166, anche questo diploma è da mettere in relazione con la conquista della Britannia da parte di Claudio.



stico o istituzionale, e come questa scelta solennizzasse la ricorrenza<sup>32</sup>. Nel caso del nostro diploma non sfuggirebbe una preoccupazione dell'imperatore Claudio: quella di restituire al popolo, almeno sul piano della memoria, la funzione che gli spettava in materia di concessione della *civitas*. In certo modo la concessione avveniva ancora *iussu populi* e nel rispetto della tradizione repubblicana. Claudio avrebbe così richiamato, facendone un uso appropriato, il *ius agendi cum populo*, che rappresentava il contenuto istituzionalmente più profondo della *tribunicia potestas*.

Questo e gli altri elementi sottolineati sopra, fra i quali le analogie riscontrate con provvedimenti di concessione della cittadinanza in età repubblicana, possono essere indicativi dell'intenzione dell'imperatore Claudio di ricorrere, fin quando era possibile, a strumenti istituzionali già in uso in età repubblicana (*leges datae*, censura, tribunato della plebe), proseguendo in questo modo la tradizione avviata da Augusto e continuata da Tiberio. Vera novità introdotta da Claudio era la concessione del *conubium*, per mezzo del quale egli consentiva ai veterani della flotta e degli ausiliari di conservare, legittimandoli, i legami matrimoniali stabiliti in precedenza, o di costituirne di nuovi nella pienezza del diritto.

#### 4. Registrazione e archiviazione dei diplomi militari

La stesura per iscritto dei privilegi concessi e il deposito dell'originale presso l'archivio dello stato romano erano prassi corrente per tutti i documenti ufficiali<sup>33</sup>. Per quelli relativi a concessioni della cittadinanza e di privilegi a singoli individui siamo informati ampiamente dai documenti stessi, dove sono indicate le modalità di registrazione<sup>34</sup>. Essi venivano archiviati e conservati sul *Capitolium*, probabilmente nel sacello di *Fides*<sup>35</sup>, dove erano custodite anche le *tabulae* dei *foedera*, perché *Fides* garantiva tradizionalmente gli impegni assunti dai Romani in campo internazionale. Anche i diplomi venivano conservati nel sacello di *Fides* e ai beneficiari era rilasciata, diremmo oggi, 'copia conforme'. Di solito la consegna di un documento ufficiale era accompagnata da un rito religioso e questo induce a pensare ad una valenza

<sup>32</sup> DUSANIC, *Diplomata*, pp. 232, 236 sgg.

<sup>33</sup> Sugli archivi statali: AA.VV., *La mémoire perdue. A la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique*, Paris 1994.

<sup>34</sup> Si vedano ad esempio il *S.C. de Asclepiade* e le epistole di Ottaviano a Seleuco di Rhosos: *supra*, pp. 157 sgg. e note 21, 22.

<sup>35</sup> MOMMSEN, *Droit Public*, I, p. 292.

esecratoria di esso a garanzia del rispetto dell'impegno assunto da parte romana.

Tuttavia, le ragioni per cui Claudio si era risolto a mettere per iscritto il contenuto dei diplomi militari dovevano essere state più di una: prima di tutto la certezza legata al documento scritto e archiviato garantiva i beneficiari e i loro discendenti, e grazie a questa procedura sarebbe stato possibile sciogliere i dubbi sulla condizione giuridica di coloro che avevano militato nell'esercito e più facile risolvere le dispute *de civitate* che potevano insorgere (doveva essere problema non piccolo tenere il conto dei nuovi cittadini che si erano a vario titolo integrati nello stato romano, soprattutto per fini militari, politici, tributari, giudiziari); ma probabilmente Claudio voleva dare giusto rilievo e solennità ad un impegno dello stato denso di conseguenze (come si dirà), assicurando indirettamente gli ausiliari e i *classiarii* sulla convenienza di prestare il servizio militare, che era volontario; infine doveva pesare ancora il comportamento tirannico di Caligola, il quale, secondo Svetonio<sup>36</sup>, considerando antiquati e superati i provvedimenti di concessione della cittadinanza adottati da Cesare e da Augusto, aveva rifiutato di riconoscere l'estensione della cittadinanza ai discendenti del beneficiario oltre il I grado, con le conseguenze immaginabili di malcontento e di incertezza. Queste ragioni, tuttavia, non tolgono peso al fatto che cittadinanza e *conubium* rimanevano i privilegi più ambiti per chi, ausiliario o 'classiario', aveva concluso il servizio militare; per questa ragione la concessione di essi non doveva essere indiscriminata, almeno all'inizio cioè al tempo di Claudio, per tutti coloro che ricevevano la *missio honesta* ma era probabilmente riservata a coloro che si erano particolarmente distinti nel servizio<sup>37</sup>.

La comparsa dei 'diplomi militari', nei quali al tradizionale privilegio della cittadinanza concesso ai veterani compare adesso associato il *conubium*, potrebbe essere messa in relazione proprio con questo privilegio<sup>38</sup>. Essi tuttavia non rappresentarono una rilevante novità – costi-

<sup>36</sup> Calig. 38, 1 sg.: *Exhaustus igitur atque egens ad rapinas convertit animum vario et exquisitissimo calumniarum... genere. Negabat iure civitatem Romanam usurpare eos quos maiores sibi posterisque eam impetrassent, nisi si filii essent; neque enim intellegi debere posteros ultra hunc gradum; prolataque Divorum Iuli et Augusti diplomata ut vetera et obsoleta deflabat.* Su questo passo in relazione ai diplomi: BEHREND, *Rechtsregelungen*, p. 137 sgg.

<sup>37</sup> Diversamente, una volta ottenuta la *missio honesta*, non sarebbe stato necessario un documento scritto e personalizzato come il diploma militare nel quale indicare meticolosamente e alla presenza di testimoni la concessione di cittadinanza e di *conubium* (come non sarebbe stato necessario indicare immunità e altri privilegi concessi dal senato agli *amici populi Romani* se questi avessero ricevuto un trattamento 'standard': sarebbe bastato il loro inserimento nella c.d. *formula amicorum*). In merito ved. DUSANIC, *The Issue of military Diplomata*, pp. 149 sgg.

<sup>38</sup> Diverse le opinioni in proposito: ad es., DUSANIC, *Diplomata*, p. 231; ID., *The Issue of military Diplomata*, pp. 166 sgg., mette in relazione i diplomi con la conquista della Britannia e con le ambizioni propagandistiche di Claudio.

tuivano, infatti, la ‘standardizzazione’ di una prassi nota e diffusa nel passato<sup>39</sup> – ma svolsero comunque una importante funzione amministrativa (rimasero in uso per almeno 250 anni) per il ruolo assunto progressivamente dai veterani in congedo nelle provincie dell’impero. A Claudio premeva soprattutto la componente militare, alla quale aveva assegnato un ruolo decisivo nel suo disegno di integrazione di tutte le popolazioni entrate a far parte del *dominium p.R.* La cura dell’esercito e la valorizzazione dei veterani in congedo, che si erano distinti per aver ‘conservato lealmente’ la *maiestas p.R.*, erano indispensabili per dare stabilità all’impero.

### 5. I veterani e il progetto di integrazione dell’imperatore Claudio

La politica di Claudio avrebbe conseguito nuovi e importanti risultati, dai quali emerge il progetto dell’imperatore di integrare in modo naturale e favorevole a Roma le popolazioni che ancora non condividevano la cittadinanza.

Anche una rapida ricognizione dei luoghi di ritrovamento dei diplomi suggerisce alcune considerazioni<sup>40</sup>. Tra i destinatari, parte di coloro che avevano militato nella flotta ritornarono in patria, parte si trattennero in Italia oppure si recarono in provincia, parte, infine, come il *gregalis* del primo diploma ricordato, si fermarono nel luogo dove erano stanziati durante il loro servizio: Miseno o Ravenna. Per parte loro, i soldati ausiliari di origine provinciale si fermarono in molti casi nei luoghi dove avevano svolto il servizio, in altri casi, meno numerosi, ritornarono nei luoghi di origine. Comunque, la presenza all’interno di comunità con stato giuridico inferiore di veterani con la pienezza della cittadinanza, provenienti dalle file dell’esercito o dalla flotta romana, dove avevano accumulato esperienza e competenza di vario genere – militare ma anche finanziaria, agrimensoria, navale, gestionale ed altro<sup>41</sup> –, rappresentava un punto di aggregazione e di riferimento per qualsiasi iniziativa o attività. In breve tempo nelle comunità provinciali si affermò e assunse consistenza un ‘ceto’ di persone, di provata fedeltà, strettamente legate all’imperatore, destinate a rappresentare bene interessi e istanze cittadine presso le autorità romane provinciali e cen-

<sup>39</sup> Sui precedenti tardo-repubblicani dei premi assegnati ai veterani al termine del servizio ved. KEPPIE, *Colonisation and Veteran Settlement in Italy*, cit., pp. 38 sgg. Per DUSANIC, *Diplomata*, pp. 193, 230 sg., gli elementi costitutivi dei diplomi ‘standard’ erano stati generalmente fissati prima della censura di Claudio degli anni 47-48, da considerare il *terminus post quem* dei primi diplomi. Inoltre SHERWIN WHITE, *Citizenship*, pp. 238, 247, 315.

<sup>40</sup> Cfr. NESSELHAUF, *CIL*, pp. 194 sg.

<sup>41</sup> LE BOHEC, *L’esercito romano*, cit., pp. 277 sgg.

trali, delle quali erano gli interlocutori più attendibili e affidabili. Si trattava, inizialmente, di un ceto 'intermedio' fra le élites provinciali e la popolazione di più basso livello, in grado di modificare in breve tempo il profilo socio-politico ed economico delle comunità all'interno delle quali si era formato<sup>42</sup>. A dare loro prestigio era soprattutto il legame con l'imperatore e le istituzioni romane e ciò contribuiva a ridurre progressivamente il peso politico delle élites locali. Da una parte Claudio inseriva i provinciali a lui più vicini e fedeli nelle carriere e nel senato romano, come avvenne per i Galli della Narbonense e della Comata nel 48 (*ILS* 212), dall'altra favoriva i veterani di provata affidabilità, destinati a coprire spazi politici di rilievo nei territori d'origine o in quelli dove avevano svolto il loro servizio, e dove, in un caso o nell'altro, essi dovevano essere conosciuti e stimati. Successivamente, al tempo di Vespasiano, il disegno di Claudio troverà una logica applicazione nella deduzione di veterani della flotta di Miseno a *Paestum*, poiché la 'vocazione' coloniarica era quella più confacente alla posizione dei veterani in congedo e, per quello che si è detto sopra, anche quella che doveva aver ispirato a Claudio un ampio disegno destinato ad integrare le popolazioni dei territori conquistati nella Romanità, a tutti i livelli. Al processo di romanizzazione, durato secoli, subentrava decisa e rapida l'integrazione, sotto la spinta delle richieste dei provinciali e della necessità, non procrastinabile, di dare nuove basi alla stabilità dell'impero. In questo processo molte élites cittadine venivano affiancate dai veterani in congedo.

C'è solo da aggiungere che insieme con la cittadinanza non veniva concessa contestualmente l'*immunitas*, probabilmente il maggiore dei privilegi concessi ai veterani da Augusto<sup>43</sup>, il cui contenuto non è facile da definire<sup>44</sup>. Questo dipendeva certo dal numero elevato di poten-

<sup>42</sup> Sull'integrazione dei veterani nelle comunità cittadine e sulle loro attività economiche ved. KEPPIE, *Colonisation and Veteran Settlement in Italy*, cit., pp. 101 sgg.; LE БОHEC, *L'esercito romano*, cit., pp. 297 sgg.; TODISCO, *I veterani in Italia in età imperiale*, cit., pp. 214 sgg., 216 sgg. Fra le componenti di un possibile 'ceto medio' all'interno delle comunità cittadine in età imperiale, quello militare era certamente il più consistente ed omogeneo: per la Cisalpina ved. i numerosi riferimenti in AA.VV., *Ceti medi in Cisalpina. L'epigrafia dei ceti intermedi nell'Italia settentrionale di età romana* (Atti del Colloquio Internazionale, Milano 14-16.IX.2000), in corso di stampa.

<sup>43</sup> BIRLEY, *Before Diplomas*, p. 250.

<sup>44</sup> SHERWIN WHITE, *Citizenship*, pp. 298-306, sottolinea che a partire dai documenti di concessione di benefici ai veterani di età triumvirale l'*immunitas rerum* non è distinta dalla *muneris vacatio*; *immunitas* e *civitas* cominciarono ad essere separate già al tempo del triumvirato (p. 245). Nel diploma *CIL* XVI 25 (a. 79), l'imperatore Vespasiano aggiunge l'*immunitas* per *agri* ricevuti e *res* possedute dai pretoriani, e in un editto di concessione di privilegi ai veterani (a. 94; conservato da una tavoletta lignea trovata a *Philadelphia* (Faijum): WILCKEN, *Chrestomatie*, nr. 463 = *ILS* 9059 = *CIL* XVI, p. 146, nr. 12 = RICCOBONO, *Leges*<sup>2</sup>, pp. 424 sgg., nr. 76) Domiziano garantisce l'immunità da *vectigalia* e *portoria* ai veterani e ai loro familiari: su questi documenti e in generale sull'immunità connessa all'*honestas missio* e alla *civitas Romana* ved. LINK,

ziali beneficiari, per cui il danno finanziario per le comunità provinciali sarebbe stato rilevante, ed anche dal malcontento che l'*immunitas*, tra i privilegi più diffusi nel recente passato, suscitava presso i concittadini dei beneficiari, solitamente provinciali: un'ambasceria della βουλή di Mitilene a Giulio Cesare<sup>45</sup> ribadì [μη]δένα δεῖν ἀτελή εἶ[ναι], ottenendo assicurazione in tal senso, e un editto di Augusto del 7/6 a.C. rinvenuto a Cirene<sup>46</sup> ordinava a quei provinciali che avevano ricevuto la cittadinanza romana di non sottrarsi agli obblighi fiscali della loro città a meno che l'ἀνεῖσφορία non fosse stata esplicitamente consentita da un provvedimento contestuale alla concessione della cittadinanza. Che le immunità fossero impopolari e ormai desuete non doveva esser vero soltanto per Caligola, avvezzo a approfondire ricchezze senza limite<sup>47</sup>, ma anche per Claudio, il quale per provvedere alle necessità dei sudditi e finanziare il suo programma di opere pubbliche non poteva fare a meno di cespiti finanziari sicuri.

La politica di Claudio coglieva anche un altro importante successo sul piano propagandistico. Roma premiava i valorosi, e arruolarsi nell'esercito, combattere per Roma come ausiliario, mantenere fede all'antica formula federale: *maiestatem populi Romani comiter conservare* meritava ai veterani la giusta ricompensa, non più, secondo l'antica prassi, lasciata all'arbitrio dei comandanti ma stabilita e regolata direttamente dall'imperatore. La concessione dei privilegi comportava anche un 'ritorno' clientelare non trascurabile del quale l'imperatore era l'unico a trarre giovamento.

\* \* \*

Lo Sherwin White introduceva le sue considerazioni sul disegno di integrazione di Claudio<sup>48</sup> prendendo lo spunto dalle parole di *Clotho*<sup>49</sup>: *Ego mehercules pusillum temporis adicere illi volebam dum hos pauculos qui supersunt civitate donaret. Constituerat enim omnes Graecos*

*Konzepte der Privilegierung römischer Veteranen*, cit., pp. 66 sgg. (su *CIL XVI 25* e le costituzioni di Domiziano: pp. 72 sgg.). Un caso di *immunitas* concessa da Augusto è quello del *princeps Trumplinorum Staius, Esdragass. f., praef. cohort. Trumplinorum, immunis Caesaris* (*CIL V 4910 = ILS 847 = Ilt X, 5, 1133*, con ampia discussione; cfr. *Suppl.It.* VIII, p. 184). Sull'iscrizione e sul personaggio (*civis o peregrinus?*) ved. ancora BIRLEY, *Before Diplomas*, p. 250; GREGORI, *Brescia Romana*. II, cit., pp. 38, 172, 203; A. VALVO, *Per una definizione del ceto medio a Brixia fra I e II secolo d.C.*, in *Ceti medi in Cisalpina* (Atti del Colloquio Internazionale: *supra*, nota 42), in corso di stampa.

<sup>45</sup> *IG XII 2,35 = IGR IV 33b, l. 28*: cfr. L. ROBERT, *Epigraphica*, REG 42, 1929, pp. 426 sg. = *Opera minora selecta*, I, Amsterdam 1969, pp. 214 sg.

<sup>46</sup> EHRENBERG-JONES, *Documents*<sup>2</sup>, p. 139 sgg., nr. 311 = RICCOBONO, *Leges*<sup>2</sup>, pp. 403 sgg., nr. 68, III (ll. 56-62). Ved. SHERWIN WHITE, *Citizenship*, pp. 245, 271 sg., 296.

<sup>47</sup> Svet. *Calig.* 37 sgg.

<sup>48</sup> SHERWIN WHITE, *Citizenship*, pp. 237 sgg.

<sup>49</sup> *Apocoloc.* III 3.

*Gallos Hispanos Britannos togatos videre; sed quoniam placet aliquos peregrinos in semen relinqui, et tu ita iubes fieri, fiat!* In queste parole, esplicite e non certo casuali, soprattutto nell'indicazione delle popolazioni – Greci, Galli, Ispani e Britanni – lo Sherwin White coglieva un'allusione ai principali beneficiari delle concessioni<sup>50</sup>. In effetti, come sopra si è detto, Claudio utilizzò come uno strumento le concessioni ai veterani, ausiliari e *classarii*, in congedo, soprattutto quelli originari della Gallia, della Britannia, della Spagna (i Greci, nominati insieme con gli altri, si erano distinti soprattutto per meriti civili ma sono Galli, Britanni e Ispani gran parte dei destinatari dei diplomi militari), per costituire nelle provincie solidi e fedeli nuclei di cittadini romani<sup>51</sup>, interlocutori attenti e collaboratori di provata fede, che garantivano un progresso pacifico e privo di rischi per Roma verso l'integrazione dei loro concittadini. E Claudio si dimostrò pronto ad assimilare elementi indigeni nelle colonie costituite da veterani (come pare sia stato per i Salassi ad Aosta<sup>52</sup>). Si trattava di una forma semplice ed efficace per integrare, 'dall'interno', le popolazioni entrate a far parte dell'impero.

Successivamente, a partire da Vespasiano, fra le concessioni che compaiono nei diplomi militari c'è anche la deduzione dei veterani in colonia<sup>53</sup> e quindi l'assegnazione di lotti di terra nelle colonie, com'è il caso di *Paestum* nel 71 d.C., ulteriormente documentato dal nuovissimo ritrovamento di un diploma presso Slavonski Brod, in Croazia, ora conservato presso il Museo regionale di quella città<sup>54</sup>. Attraverso questa modalità, forse già introdotta da Claudio per le sue deduzioni colo-

<sup>50</sup> SHERWIN WHITE, *Citizenship*, loc.cit.

<sup>51</sup> SHERWIN WHITE, *Citizenship*, pp. 246 sg.

<sup>52</sup> ILS 6753 = *Ill* XI 1, 6 (fasc. *Augusta Praetoria*): *Imp(eratori) Caesa[ri] / divi f(ilio) August(o) / co(n)s(uli) XI, imp(eratori) VI[III], / tribunic(ia) pot(estate), / Salassi incol(ae), / qui initio se / in colon(iam) con[tr]ulerunt, patron(o)*: ved. KEPPIE, *Colonisation and Veteran Settlement in Italy*, cit., p. 206. SHERWIN WHITE, *Citizenship*, p. 248, pensa che il passo di Tac. *Ann.* XI 24, 3: *additis provincialium validissimis* sia da riferire all'inserimento degli indigeni nelle colonie di veterani; DUSANIC, *Diplomata*, p. 231, adduce il caso dei Volubilitani, che ricevettero la cittadinanza romana fra il 44 e il 45, come esempio per spiegarlo (su questo anche VITTINGHOFF, *Militär-diplome*, pp. 552 sg.). Ved. tuttavia la nota seguente.

<sup>53</sup> Il passo di Tac. *Ann.* XI 24, 3: *Tunc solida domi quies; et adversus externa flouimus cum Transpadani in civitatem recepti, cum specie deductarum per orbem terrae legionum additis provincialium validissimis fesso imperio subventum est*, è da interpretare: «Allora finalmente godemmo di una vera pace all'interno, mentre la difesa dai pericoli esterni venne dall'ingresso nella cittadinanza dei Transpadani e dall'inserimento dei provinciali più capaci [cioè dei veterani nei territori conquistati] sotto l'apparenza della deduzione di colonie militari».

<sup>54</sup> M. MELLO, *Paestum romana. Ricerche storiche*, Roma 1974, pp. 154 sgg.; FORNI, *Diplomi militari*, pp. 300-302; WOLFF, *Entwicklung*, p. 49. Il nuovo diploma reca la data del 9 febbraio 71, è completamente integro e in eccellente stato di conservazione; esso ha ricevuto una prima sommaria pubblicazione, ad opera di J. MISKIV, nel catalogo della mostra *Rimska Vojnicka Diploma iz Slavonskoga Broda* (1998).

niarie, vere e fittizie<sup>55</sup>, l'elemento militare tornava ad essere protagonista della colonizzazione.

Ma soprattutto, io credo, Claudio, attento e preciso come si dimostrò e geloso delle sue prerogative in materia legislativa e istituzionale, dovette rendersi conto del disordine e degli abusi compiuti in materia di cittadinanza, ai quali si sommavano le attese dei provinciali per il conseguimento di essa (penso, naturalmente, all'editto di Claudio sulla cittadinanza degli Anauni [*ILS* 206] e all'orazione da lui tenuta in senato in favore dei Galli che volevano accedere alle magistrature romane [*ILS* 212, cfr. *Tac. Ann.* XI 23-24]). Egli, ripercorrendo a ritroso la storia e non essendogli ignota la capacità di discernere ciò che andava conservato da ciò che era ormai da abbandonare (naturalmente in materia di governo), individuò nel ceto militare l'elemento più adatto per attuare quella transizione decisiva e irreversibile verso l'integrazione definitiva delle popolazioni soggiogate o *dediticiae* nello stato romano attraverso la diffusione capillare della cittadinanza<sup>56</sup>, che però doveva trovare fertile terreno in una romanizzazione compiuta e solida (basti ricordare l'allontanamento dall'albo dei giudici e la privazione della cittadinanza riservati da Claudio ad un ragguardevole personaggio greco perché non conosceva la lingua latina<sup>57</sup>); di questa sarebbero stati indiretti artefici e sicuri garanti i veterani<sup>58</sup>. In questo Claudio non faceva altro che applicare in modo originale e personale strumenti esistenti, seguendo l'esempio di Cesare e di Augusto<sup>59</sup> e prima di loro l'esperienza dell'età repubblicana. Caratteristica del governo di Claudio fu appunto quella di regolamentare costumi occasionali già esistenti in età repubblicana<sup>60</sup>.

In pieno accordo con l'attenzione riservata alla cittadinanza, Claudio proibì che uomini di condizione peregrina *usurpare Romana nomina dumtaxat gentilia*<sup>61</sup>, presumibilmente per tutelare le *gentes* e le loro tradizioni ma forse anche per un 'purismo' congenito non disgiunto da un fastidio per il disordine e l'abuso. Un atteggiamento simile lo condusse ad applicare inflessibilmente la pena di morte su alcuni stranieri che avevano usurpato la cittadinanza<sup>62</sup>, e ciò in virtù di una legge popolare, la *lex Papia*, fatta votare nel 65 a.C., che tuttavia, in origine,

<sup>55</sup> SHERWIN WHITE, *Citizenship*, p. 242 e nota 3.

<sup>56</sup> SHERWIN WHITE, *Citizenship*, p. 247.

<sup>57</sup> Svet. *Claud.* 16, 2 (cfr. Cass. Dio LX 17, 4).

<sup>58</sup> Sulla preoccupazione di Claudio di mantenere distinzione e dignità alla cittadinanza romana (ed anche sulle accuse di leggerezza nel concederla) ved. SHERWIN WHITE, *Citizenship*, p. 246.

<sup>59</sup> SHERWIN WHITE, *Citizenship*, p. 243 sgg.

<sup>60</sup> SHERWIN WHITE, *Citizenship*, p. 248.

<sup>61</sup> Svet. *Claud.* 25, 3. In proposito ved. Eck, Wolff, *Auxiliardiplom*, pp. 569 sg.

<sup>62</sup> Svet. *loc. cit.*

prevedeva solamente l'allontanamento dall'Urbe di coloro che erano in difetto.

Concludendo, ci è parso di poter cogliere in questa somma di frammenti e forse di impressioni una visione di Claudio lungimirante e coerente, sostenuta da un impegno fermo e aperta ugualmente al vecchio e al nuovo fra le componenti dell'impero. Fu questa spinta decisiva e ir-reversibile verso l'integrazione delle popolazioni provinciali, un tempo sospinte verso la Romanità con la forza delle armi ed ora avviate a partecipare dei medesimi diritti politici e civili dei Romani, a determinare la formazione di un organismo politico in grado di comprendere tutto l'*orbis terrarum* quale esito di questa trasformazione straordinaria<sup>63</sup>.

ALFREDO VALVO

#### ABBREVIAZIONI

- Heer* = *Heer und Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, edd. W. Eck e H. Wolff, Köln-Wien 1986.
- ALFÖLDY, *Truppenkommandeure* = G. Alföldy, *Die Truppenkommandeure in den Militärdiplomen*, in *Heer*, pp. 385-436;
  - BEHREND, *Rechtsregelungen* = O. Behrends, *Die Rechtsregelungen der Militärdiplome und das die Soldaten des Prinzipats treffende Eheverbot*, in *Heer*, pp. 116-166;
  - BIRLEY, *Before Diplomas* = E. Birley, *Before Diplomas, and the Claudian Reform*, in *Heer*, pp. 249-257;
  - DUSANIC, *Diplomata* = S. Dusanic, *Pre-Severan Diplomata and the Problem of 'Special Grants'*, in *Heer*, pp. 190-240;
  - ECK, WOLFF, *Auxiliardiplom* = W. Eck und H. Wolff, *Ein Auxiliardiplom aus dem Jahre 203 n. Chr.*, in *Heer*, pp. 556-575;
  - FORNI, *Diplomi militari* = G. Forni, *I diplomi militari dei classiari delle flotte pretorie (inclusi quelli dei classiari-legionari)*, in *Heer*, pp. 293-321;
  - ISAAC, *Diplomata* = B. Isaac, *Military Diplomata and Extraordinary Levies for Campaigns*, in *Heer*, pp. 258-264;
  - MAXFIELD, *Reward* = V. A. Maxfield, *Systems of Reward in Relation to Military Diplomas*, in *Heer*, pp. 26-43;
  - MIRKOVIC, *Entwicklung* = M. Mirkovic, *Die Entwicklung und Bedeutung der Verleihung des Conubium*, in *Heer*, pp. 167-186;
  - VITTINGHOFF, *Militärdiplome* = Fr. Vittinghoff, *Militärdiplome, römische Bürgerrechts- und Integrationspolitik der Hohen Kaiserzeit*, in *Heer*, pp. 535-555;
  - WOLFF, *Entwicklung* = H. Wolff, *Die Entwicklung der Veteranenprivilegien vom Beginn des 1. Jahrhunderts v. Chr. bis auf Konstantin d. Gr.*, in *Heer*, pp. 44-115.

<sup>63</sup> SHERWIN WHITE, *Citizenship*, p. 243.



NESSELHAUF, *CIL* = *Corpus Inscriptionum Latinarum* vol. XVI (*Diplomata militaria*), 1936.

SHERWIN WHITE, *Citizenship* = A.N. Sherwin White, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973<sup>2</sup>.